



Comune di FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

P. IVA 00420090839

sindaco.dipane@comunefrazzano.it

PEC: sindaco@pec.comunefrazzano.it



ORDINANZA N. 07 DEL 11/04/2022

IL SINDACO

Visto il verbale di sopralluogo del dott. veterinario L'Abate Luigi Oscar del 07 aprile 2022, pervenuta al protocollo di codesto Comune in data 11 aprile 2022, relativo all'avvenuta constatazione di decesso, rilevato in Frazzanò (ME), c.da Acquicella di 2 animale di specie **OVINA**, codice bolo n. 0380083000516238, identificativo IT083070516238, e altro codice bolo n. 038027400114206, identificativo IT08300067690 di proprietà del sig. **Matteo Santo nato a Frazzanò il 11/04/1942, e residente in Frazzanò (ME), codice azienda IT026ME042.**

Che al momento del sopralluogo, era presente il sig. Rizzo Antonino figlio di Rizzo Santo, così come riferito nel verbale di sopralluogo redatto dal medico Veterinario;

Considerata la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica provvedendo alla distruzione della carcassa mediante interrimento così come previsto dal D. Lgv. n. 508/92;

Rilevato che lo smaltimento della carcassa sopra citata, dovrà essere eseguito mediante incremento o sotterramento sul posto senza creare danni ambientali a cura e spese del titolare della ditta, come sopra generalizzato;

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

Visto l'invito il Responsabile del Servizio Veterinario dell' A.S.P. di Messina distretto di S. Agata di Militello;

Visto il disposto del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/54

Visto il D.I.G. n. 3109 del 30.03.2004, in materia di sotterramento animali morti in luoghi inaccessibili o isolati;

Visto il Decreto Legislativo n. 508/92;

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U. D LG. Del 18.08.2000 n. 267

ORDINA

Al sig. **RIZZO Santo nato a Frazzanò il 11/04/1942, e residente in Frazzanò (ME), codice azienda IT026ME042**

- di procedere alla **distruzione delle carcasse di animale della specie ovina sopra specificati** secondo le modalità previste dalla legge;

Tale distruzione dovrà avvenire, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 24 ore dalla notifica della presente;

L'interrimento dovrà avvenire, a cura e spese del proprietario, in un sito messo a disposizione dallo stesso, nel rispetto delle seguenti precauzioni:

- 1) Zona priva di falde acquifere e/o corsi d'acqua superficiali, realizzare una buca di circa 2,5 mt. di profondità;
- 2) Distendere un telo in plastica sul fondo della buca e adagiarvi le spoglie dell'animale;
- 3) Aspergere calce spenta o ipoclorito di sodio, sulla carcassa;
- 4) Coprire la carcassa coi lembi del telo ed eseguire l'interrimento;

5) Delimitare l'area in modo da renderla identificabile.

- All'ufficio Tecnico, di provvedere alle operazioni di smaltimento della carcassa qualora il sig. Rizzo Matteo, non ottemperi, addebitando allo stesso la relativa spesa;
- All'Ufficio di Polizia Municipale, di verificare che vengano messe in atto tutte le operazioni per la distruzione della citata carcassa.

AVVERTE CHE

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e segg. Della L. 6.12.1971 n. 1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Regione, nei termini e nei modi previsti dalla Legge.

Copia delle presente ordinanza deve essere pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni e notificata al sig. Rizzo Matteo, all'Ufficio Tecnico, e all'Ufficio di Polizia Municipale, - sede, ed inviata alla Asl competente per territorio.

Dalla Residenza Municipale, addì 11 aprile 2022.

IL SINDACO
f.to Ing. Guido Pane

